



COMUNE DI POGGIO SAN VICINO

Provincia di Macerata
Via del Comune, 2 - 62021 POGGIO SAN VICINO - C.F. 00312750433

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE NUMERO 28 DEL 04-06-21

OGGETTO: RILASCIO AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA NEWTEC S.R.L. ALL'INSTALLAZIONE DI APPARATI E SISTEMI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA PER IL COLLEGAMENTO CON BANDA LARGA - ATTO DI INDIRIZZO E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI - IN VIDEOCONFERENZA

L'anno duemilaventuno il giorno quattro del mese di giugno alle ore 21:00, al fine del contenimento del rischio di contagio da Coronavirus (COVID-19), convocata in modalità elettronica (con messaggio whatsapp), ai sensi dell'art. 73 del D.L. 18/2020 e del decreto sindacale n. 5 (R.G. n. 6) del 23/03/2020, si è svolta, mediante utilizzo di collegamento elettronico, la Giunta Comunale, alla presenza del Segretario Comunale in collegamento digitale, nelle persone dei signori:

:

Simoncini Sara	SINDACO	P
ZAMPONI ALBERTO	VICE SINDACO	P
ZAMPONI LUANA	ASSESSORE	P

Assegnati n. 3 In carica n. 3 Presenti n. 3 Assenti n. 0

Favorevoli 3
Contrari 0
Astenuti 0

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Trojani Fabio

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza l' Ing. Simoncini Sara nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso

- che la Strategia nazionale per la banda ultra larga, approvata dal Consiglio dei Ministri il 3 marzo 2015, affida al Ministero dello Sviluppo Economico l'attuazione della misura, anche avvalendosi della società in house Infratel Italia Spa, ed il coordinamento delle attività di tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti;
- che l'accordo di programma stipulato il 20 ottobre 2015 tra Ministero dello Sviluppo Economico, Invitalia Spa e Infratel Italia Spa, "definisce le modalità di collaborazione per la realizzazione delle attività inerenti il potenziamento della rete infrastrutturale pubblica per la banda larga ed ultra larga in tutte le zone sottoutilizzate del Paese";
- che l'11 febbraio 2016 il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno siglato l'Accordo Quadro, in attuazione della Delibera CIPE n. 65/2015, ripartendo tra le regioni le risorse FSC necessarie a coprire il fabbisogno delle aree bianche, tenendo conto dei Fondi FESR e FEASR destinati dalle regioni allo sviluppo di infrastrutture per la Banda Ultra Larga e delle risorse del PON Imprese e Competitività;
- che il 1 agosto 2016 il MiSE e la Regione Marche hanno siglato un Accordo di Programma per lo sviluppo della banda ultralarga (di seguito, Accordo di Programma) nell'ambito dei regimi di aiuto SA 34199 (2012/N), concernente l'attuazione del "Piano Digitale Banda Ultra Larga", approvato con Decisione C(2012) 9833 del 18/12/2012, e SA 41647 (2016/N), concernente la misura "Strategia per la Banda Ultra Larga", approvato con Decisione C(2016) 3931 del 30/06/2016;
- che in data 1 agosto 2016, sono state stipulate le Convenzioni Operative per lo Sviluppo della Banda Ultra Larga nel territorio della Regione Marche, a valere sul POR FESR 2014- 2020 e sul PSR FEASR 2014-2020;
- che la realizzazione delle reti e degli impianti di comunicazione elettronica è disciplinata dal "Codice delle comunicazioni elettroniche" (Decreto legislativo 1 agosto 2003, n.259);
- che in data 15 febbraio 2016, è stato emanato il decreto legislativo, n. 33 pubblicato nella G.U. n.57 del 9-3-2016, di attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale 27/12/2017, n. 25 avente ad oggetto "Esame ed approvazione convenzione tra Comune e Infratel Italia Spa per la realizzazione delle infrastrutture in banda ultra larga";

VISTO, in particolare, l'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, il quale prevede che "In assenza di infrastrutture disponibili, l'installazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità è effettuata preferibilmente con tecnologie di scavo a basso impatto ambientale e secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 4-ter del decreto legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, lettera c), nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale da adottarsi ai sensi dall'art. 6 comma 4-ter del precitato decreto legge 23 dicembre 2013 n. 145, trovano applicazione le norme tecniche e le prassi di riferimento nella specifica materia elaborate dall'Ente nazionale italiano di unificazione.";

VISTO l'art. 12, comma 2 del medesimo decreto, il quale dispone che "Gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità e le altre infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88, nonché le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga, effettuate anche all'interno di edifici, da chiunque posseduti, non costituiscono unità immobiliari ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 gennaio 1998, n. 28 e non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale.";

RICHIAMATI

- l'articolo 12, comma 3 del medesimo decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 che prevede che "L'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione";

- l'articolo 4, comma 1, del medesimo decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 che prevede che "Il Ministero dello sviluppo economico, entro il 30 aprile 2016, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni e l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), stabilisce le regole tecniche per la definizione del contenuto del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture, "di seguito SINFI"";

- l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 33/2016, per cui i Comuni che posseggono o hanno in disponibilità infrastrutture fisiche hanno l'obbligo di concederne l'accesso nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, equità e ragionevolezza per la posa di fibra ottica;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 86, comma 3 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, "Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazioni [...] e le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultra larga effettuate anche all'interno degli edifici sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

CONSIDERATO che

- il comune è l'ente esponente degli interessi della comunità locale;
- spetta al comune promuovere i servizi alla persona, le attività economiche e la promozione del territorio;

VISTA la comunicazione trasmessa da Open Fiber avente ad oggetto "Rete primaria Poggio San Vicino – Nuova mappatura e modalità di rilegamento" (acquisita al protocollo dell'ente – prot. n. 1248 del 22/04/2021);

CONSIDERATO che, come esposto da Open Fiber, in ottica di accelerare la possibilità di usufruire del servizio in fibra, anche in virtù delle criticità di connessione a banda larga del territorio comunale, verrà realizzato un collegamento provvisorio tra il PCN di Poggio San Vicino e la rete nazionale Open Fiber, utilizzando una tecnologia radio di tipo punto-punto con frequenza licenziata e banda di trasporto equivalente al collegamento originario (1 Gb/s);

DATO ATTO che secondo quanto indicato da Open Fiber "gli apparati per questo collegamento dovranno essere posizionati in una delle sedi dell'ente previsto in progetto (a titolo esemplificativo Edificio comunale o Torre Civica);

CONSIDERATO che sempre la ditta Open Fiber ha comunicato che il collegamento radio sarà fornito da un fornitore della stessa per un periodo pari a 18 mesi, a far data dal rilascio del certificato di collaudo da parte del concedente Infratel, terminato il quale si procederà al trasferimento del collegamento sul tracciato originario;

PRESO ATTO che la ditta Newtec s.r.l. è concessionaria di banda licenziata per ULL nel territorio della Regione Marche ed è stata incaricata dalla ditta Open Fiber a realizzare il collegamento della fibra ottica presso il territorio comunale;

CONSIDERATO che a seguito di un sopralluogo tecnico per quanto riguarda il territorio comunale la torre comunale sembrerebbe il luogo più idoneo per posizione geografica e visibilità dai punti di contatto radio, al posizionamento dell'impianto di ricetrasmissione;

VISTA l'istanza presentata dalla ditta Newtec s.r.l. (acquisita al protocollo dell'ente n. 1317 del 28/04/2021) avente ad oggetto la richiesta di ospitalità, per un periodo di 18 mesi con clausola di rinnovo, l'antenna di collegamento per conto di Open Fiber;

PRESO ATTO che

- le apparecchiature wireless da installarsi operano su banda licenziata a 26GHz ed hanno emissioni consentite;
- per l'installazione delle apparecchiature non è prevista alcuna autorizzazione preventiva da parte dell'autorità delle comunicazioni in quanto gli apparati non producono inquinamento elettromagnetico essendo dispositivi a bassa potenza ovvero LPD (low power devices);

RILEVATO che la ditta ha offerto la somma di € 600, a titolo di canone annuo per l'installazione della parabola del diametro di 60 cm;

CONSIDERATO che, anche a seguito di confronto con i tecnici di Open Fiber, l'autorizzazione all'installazione di detto apparato consente di superare il digital divide e nel breve/medio termine di poter garantire ai residenti ed agli operatori del territorio un collegamento alla rete con tecnologia a banda larga;

DATO ATTO pertanto che non sussistono ostacoli di natura amministrativa al rilascio dell'autorizzazione all'installazione dell'apparato, anche mediante un periodo di prova iniziale, al fine di verificare sotto il profilo tecnico-funzionale la copertura ed il raggio di ricevimento/trasmissione;

RITENUTO pertanto che nulla osta all'accoglimento dell'istanza e al conseguente rilascio dell'autorizzazione da parte del Responsabile dell'Area Tecnica dell'autorizzazione all'installazione, a condizione che la ditta si conformi alle prescrizioni in materia urbanistica ed edilizia ed ove necessario proceda all'acquisizione anche tramite gli uffici comunali di tutti gli atti necessari all'installazione dell'apparato di comunicazione;

VISTO il D.lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto del Comune di Poggio San Vicino;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

VISTI i pareri favorevoli resi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000, dal responsabile dell'Area Tecnica in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile dell'Area Contabile per quanto concerne la regolarità contabile del presente provvedimento;

Con voti unanimi favorevoli resi nei modi di legge

DELIBERA

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di accogliere l'istanza e conseguentemente di autorizzare il Responsabile dell'Area Tecnica al rilascio dell'autorizzazione alla ditta Newtec s.r.l., per il periodo di 18 mesi rinnovabili, all'installazione di un'antenna, secondo gli standard previsti, di cui alla richiesta che si autorizza, sulla Torre Civica o sull'immobile della sede comunale, per la connessione a fibra ottica Open Fiber, a condizione che la ditta si conformi alle prescrizioni in materia urbanistica ed edilizia ed ove necessario proceda all'acquisizione anche tramite gli uffici comunali di tutti gli atti necessari all'installazione dell'apparato di comunicazione;
3. Di dare atto che il rilascio dell'autorizzazione comporta anche la facoltà da parte della ditta Newtec s.r.l. di procedere all'installazione temporanea, con decorrenza immediata, atta allo svolgimento delle prove tecniche necessarie a verificare la correttezza della trasmissione/ricezione dei segnali e alle verifiche del caso, secondo la richiesta presentata ed in conformità alle regole di settore e agli oneri di servizio;
4. Di dare atto che la ditta Newtec s.r.l. verserà un canone annuo di € 600 relativo all'installazione dell'apparato di comunicazione da introitare in anticipazione, con imputazione al bilancio di previsione 2021/2023 – esercizio finanziario 2021 e che l'installazione dell'apparato su edificio di proprietà pubblica o comunque nella disponibilità dell'ente comunale consente di garantire il collegamento alla banda larga tramite fibra ottica ed il superamento del cd. *digital divide*;
5. Di dare mandato ai servizi competenti di espletare tutte le formalità conseguenti al presente atto;
6. Di comunicare il presente provvedimento alla ditta Newtec s.r.l. per gli adempimenti del caso.

Quindi, stante l'urgenza di dover provvedere, con separata votazione, espressa in modo esplicito e palese, nei modi di legge,

DICHIARA

il presente provvedimento deliberativo immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 04-06-2021

Il Responsabile del servizio

Taini Luigi

PARERE: in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data:

Il Responsabile del servizio

Barboni Santina

Steso il presente verbale, lo stesso viene letto, approvato e sottoscritto come appresso.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Trojani Fabio

IL SINDACO

Ing. Simoncini Sara

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesata deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 con pubblicazione numero 123.

Poggio S. Vicino li 07-06-21

Il Segretario Comunale

Dott. Trojani Fabio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 07-06-2021 al 22-06-2021, ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami.

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/00.

Poggio S. Vicino li 22-06-21

Il Segretario Comunale

Dott. Trojani Fabio